

Rapporto

numero

5769 R

data

24 maggio 2006

Dipartimento

ISTITUZIONI

Concerne

della Commissione speciale Costituzione e diritti politici sul messaggio 28 marzo 2006 concernente:

- ◆ **la modifica dell'art. 27 della legge sull'esercizio dei diritti politici (LEDP) concernente i giorni e gli orari di voto**
- ◆ **l'iniziativa parlamentare 12 dicembre 2005 presentata nella forma elaborata da Moreno Colombo per la modifica dell'art. 31 cpv. 1 LEDP**

1. GIORNI E ORARI DI VOTO (ART. 27 LEDP)

L'articolo 27 della LEDP stabilisce i giorni e gli orari di voto.

Il 22 febbraio 2005 il Gran Consiglio votando il rapporto no. 5621 approvava un adeguamento dell'art. 27 LEDP in modo da consentire la modifica degli orari di voto e permettere una maggiore flessibilità negli orari di apertura dei seggi a seguito dell'introduzione del voto per corrispondenza generalizzato per le votazioni.

Il Governo propose allora una modifica che permetteva al Consiglio di Stato, nel caso di elezioni e votazioni in materia cantonale e federale, e al Municipio, nel caso di elezioni e votazioni in materia comunale, di decidere l'estensione o la riduzione degli orari e dei giorni di voto. Il Consiglio di Stato a sua volta decideva le modificazioni di sua competenza dei giorni e degli orari di voto su domanda dei Comuni. In altre parole, poiché l'istituzione degli uffici elettorali è di competenza dei Comuni, cui incombono anche i relativi oneri, spetta ora ai Municipi inoltrare l'istanza in tale ambito.

Al 1° marzo 2006, la Divisione della giustizia, competente per le votazioni e le elezioni cantonali e federali, ha autorizzato 146 Comuni a modificare gli orari di apertura su tutto il loro territorio o su una parte di esso.

Il voto per corrispondenza è stato utilizzato in modo crescente ad ogni successiva votazione. Dal 26 settembre 2004 al 21 maggio 2006 ci sono state 9 votazioni e la percentuale dei votanti per corrispondenza è aumentata dal 24,4%, per la prima votazione federale, al 63,1%, per l'ultima. Di conseguenza, da quando è stata introdotta la possibilità di inviare per posta o di consegnare alla Cancelleria comunale le schede votate, la popolazione che si reca a votare di persona all'ufficio elettorale è diminuita drasticamente.

Per questi motivi il Consiglio di Stato con questo messaggio propone di attribuire al Municipio la facoltà di fissare i giorni e gli orari di apertura dei seggi per tutte le elezioni e votazioni in quanto sono i Comuni che meglio conoscono la propria realtà locale ed è sempre il Comune che organizza ed istituisce gli uffici elettorali.

La legislazione cantonale si limita a fissare degli orari minimi di apertura degli uffici elettorali.

Art. 27 cpv. 1 LEDP

Le operazioni di voto hanno luogo la domenica; gli uffici elettorali possono essere aperti a partire dal giovedì precedente.

Si conferma in modo più diretto che il giorno del voto è la domenica.

Attualmente la maggior parte dei Comuni consente alla popolazione di votare il venerdì, il sabato e la domenica mentre circa una decina di Comuni in occasione delle elezioni cantonali e comunali anticipa al giovedì l'inizio delle operazioni di voto. Si propone perciò di permettere l'apertura dei seggi al giovedì se un Municipio ha questa esigenza.

Art. 27 cpv. 2 LEDP

Il Municipio stabilisce i giorni e gli orari di voto.

Si assegna all'esecutivo comunale la competenza di stabilire i giorni e gli orari di voto. Appare giustificato conferire un potere decisionale in questo ambito al Comune in quanto è a lui che compete istituire e organizzare gli uffici elettorali e eventualmente retribuire chi lavora ai seggi. Inoltre il Municipio sarà responsabile di informare in modo adeguato il cittadino.

Art. 27 cpv. 3 LEDP

Nel caso di elezione:

- a. in tutti i Comuni gli uffici elettorali sono aperti al minimo quattro ore, di cui almeno due la domenica tra le 10.00 e le 12.00 e una il venerdì o il sabato;***
- b. gli uffici elettorali con più di 600 iscritti nel catalogo elettorale sono aperti almeno due ulteriori ore.***

In questo capoverso si fissano gli orari minimi di apertura degli uffici elettorali per le elezioni.

La Commissione speciale Costituzione e diritti politici propone, per una maggiore chiarezza, che alla lett. a) del cpv. 3 venga aggiunto "almeno".

Attualmente, essi sono aperti cinque ore nei comuni fino a 600 iscritti nel catalogo elettorale e sette ore in quelli con oltre 600 iscritti (riservati i Comuni che hanno ottenuto l'autorizzazione a modificare i giorni e gli orari). Con il nuovo articolo non è più determinante il numero degli iscritti nel Comune ma quello nello specifico ufficio elettorale e si propone di aprire gli uffici elettorali in tutti i Comuni per almeno quattro ore, ripartite su almeno due giorni: due ore la domenica mattina, un'ora il venerdì o il sabato (ev. giovedì) e la quarta in uno dei giorni di voto. Gli uffici con oltre 600 iscritti nel catalogo elettorale rimarrebbero invece aperti per almeno sei ore, ripartite su almeno due giorni: almeno due ore la domenica e le rimanenti, ripartite tra i giorni di voto.

Per le elezioni non è possibile compilare la scheda a casa ma bisogna farlo al seggio elettorale e dato che a partire dal 2007 gli elettori potranno esprimere preferenze fino a un numero pari a quello dei seggi da attribuire occorrerà maggior tempo per poter compilare le schede.

Art. 27 cpv. 4 LEDP

Nel caso di votazione:

- a. in tutti i Comuni gli uffici elettorali sono aperti almeno due ore, di cui una la domenica tra le 11.00 e le 12.00;***
- b. gli uffici elettorali con più di 1'000 iscritti nel catalogo elettorale sono aperti almeno una ulteriore ora.***

In questo capoverso si fissano gli orari minimi di apertura degli uffici elettorali per le votazioni.

Attualmente, essi sono aperti cinque ore nei comuni fino a 600 iscritti nel catalogo elettorale e sette ore in quelli con oltre 600 iscritti (riservati i Comuni che hanno ottenuto l'autorizzazione a modificare i giorni e gli orari). Con il nuovo articolo non è più determinante il numero degli iscritti nel Comune ma quello nello specifico ufficio elettorale e si propone di aprire gli uffici elettorali in tutti i Comuni per un periodo minimo di tre ore negli uffici elettorali con oltre 1'000 iscritti e di due ore negli altri uffici elettorali. La possibilità di fissare dei periodi più brevi di apertura dei seggi è possibile poiché ora l'affluenza alle urne è minore grazie al voto per corrispondenza generalizzato.

Art. 27 cpv. 5 LEDP

L'ufficio elettorale chiude le operazioni di voto la domenica a mezzogiorno; esso può anticipare la chiusura se tutti gli aventi diritto di voto hanno votato.

Questo capoverso riprende il testo vigente.

2. INIZIATIVA PARLAMENTARE 12 DICEMBRE 2005 PRESENTATA NELLA FORMA ELABORATA DA MORENO COLOMBO PER LA MODIFICA DELL'ART. 31 CPV. 1 LEDP (VOTO ANTICIPATO)

Attualmente il voto anticipato è consentito in tutte le votazioni e elezioni nelle due settimane precedenti la domenica del voto, tranne nei casi dell'elezione del sindaco o di un'elezione di ballottaggio, per le quali il termine è ridotto a una settimana a causa dei tempi ristretti per la presentazione delle candidature, per la stampa e per l'invio del materiale di voto. Per votare in forma anticipata è necessario presentare alla cancelleria comunale la domanda almeno il giorno precedente a quello in cui si chiede di votare e in seguito il sindaco o un suo sostituto rilascia l'autorizzazione.

L'iniziativa del deputato Moreno Colombo ha il pregio di ricordare che questa agevolazione del voto anticipato comporta un iter burocratico per i Comuni che, nel caso delle votazioni, risulta essere un doppione rispetto al voto per corrispondenza. Nel periodo in cui è ammesso il voto anticipato l'elettore ha comunque la possibilità di votare per corrispondenza mediante l'invio per posta o depositando la scheda nella bucalettere comunale ubicata dinanzi al palazzo comunale oppure consegnandola direttamente in cancelleria comunale.

Il nuovo primo capoverso viene così modificato:

Art. 31 cpv. 1 LEDP

L'avente diritto di voto può votare all'ufficio elettorale nelle forme del voto anticipato prima dell'apertura ufficiale delle operazioni di voto a partire dal penultimo lunedì antecedente il giorno dell'elezione.

Con questa modifica si elimina il riferimento alle votazioni. In questo modo, sarà possibile esercitare il diritto di voto in forma anticipata solo in occasione di un'elezione.

La Commissione speciale Costituzione e diritti politici propone per una maggiore chiarezza che alla marginale dell'art. 31 venga aggiunto "in caso di elezione".

Per contro, nelle elezioni, quando per l'elettore esiste un importante impedimento che non consente di recarsi di persona al seggio, il voto per corrispondenza è regolato dall'art. 32 LEDP.

3. CONCLUSIONI

La Commissione speciale Costituzione e diritti politici chiede di voler approvare l'annesso disegno di legge per la modifica dell'art. 27 della legge sull'esercizio dei diritti politici concernente i giorni e gli orari di voto.

Ciò permetterà ai Comuni di decidere in maniera autonoma quando e quanto a lungo tenere aperti gli uffici elettorali consentendo al Municipio di stabilire i giorni e gli orari in funzione delle proprie esigenze locali e fissando così orari di voto adeguati. La legislazione cantonale si limita a fissare degli orari minimi di apertura degli uffici elettorali.

Si propone inoltre che il Gran Consiglio accetti l'iniziativa parlamentare 12 dicembre 2005 presentata nella forma elaborata da Moreno Colombo.

La proposta formulata consente di eliminare la possibilità di votare in forma anticipata nelle votazioni. Il voto anticipato risulta essere ora un doppiopio rispetto al voto per corrispondenza che può essere esercitato senza la presentazione di una specifica domanda e l'ottenimento di un'autorizzazione specifica da parte del sindaco o di un suo sostituto.

Resta intesa la possibilità di votare anticipatamente nel caso delle elezioni.

Per la Commissione speciale Costituzione e diritti politici:

Paola Bagutti, relatrice

Adobati - Bergonzoli - Bertoli - Bonoli - Butti -

Ducry - Fornera - Ghisletta D. - Giudici - Jelmini -

Pedrazzini - Torriani

Disegno di

LEGGE

sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 28 marzo 2006 n. 5769 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 24 maggio 2006 n. 5769 R della Commissione speciale Costituzione e diritti politici,

d e c r e t a :

I.

La legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998 è modificata come segue:

Art. 27

Giorni e orari di voto

¹Le operazioni di voto hanno luogo la domenica; gli uffici elettorali possono essere aperti a partire dal giovedì precedente.

²Il Municipio stabilisce i giorni e gli orari di voto.

³Nel caso di elezione:

- a. in tutti i Comuni gli uffici elettorali sono aperti al minimo quattro ore, di cui almeno due la domenica tra le 10.00 e le 12.00 e una il venerdì o il sabato;
- b. gli uffici elettorali con più di 600 iscritti nel catalogo elettorale sono aperti almeno due ulteriori ore.

⁴Nel caso di votazione:

- a. in tutti i Comuni gli uffici elettorali sono aperti almeno due ore, di cui una la domenica tra le 11.00 e le 12.00;
- b. gli uffici elettorali con più di 1'000 iscritti nel catalogo elettorale sono aperti almeno una ulteriore ora.

⁵L'ufficio elettorale chiude le operazioni di voto la domenica a mezzogiorno; esso può anticipare la chiusura se tutti gli aventi diritto di voto hanno votato.

Art. 31 cpv. 1

b) voto anticipato in caso di elezione

¹L'avente diritto di voto può votare all'ufficio elettorale nelle forme del voto anticipato prima dell'apertura ufficiale delle operazioni di voto a partire dal penultimo lunedì antecedente il giorno dell'elezione.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato ne determina l'entrata in vigore.